

(N. 2023)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori REBECCHINI, RUBBI, ALIVERTI,
FONTANA, FOSCHI, PACINI, PETRILLI, PRANDINI, ROMEI,
VETTORI e CUMINETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 NOVEMBRE 1986

Istituzione del Fondo nazionale per l'innovazione e la promozione dell'artigianato

ONOREVOLI SENATORI. — Il provvedimento varato dal Parlamento per il settore dell'artigianato, la legge n. 443 dell'8 agosto 1985, (legge-quadro per l'artigianato), ha definito un ambito di principi fondamentali nei cui limiti si è chiaramente e formalmente conferita alle Regioni la potestà istituzionale di emanare norme legislative e di programmazione in materia di artigianato.

La legittimazione istituzionale delle Regioni viene espressamente sancita a livello generale dall'articolo 1 della legge e riguarda l'adozione di provvedimenti rivolti alla tutela ed allo sviluppo dell'artigianato ed alla valorizzazione delle produzioni artigiane nelle loro espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, con riferimento, in particolare, all'assistenza tecnica ed alla ricerca applicata.

Dall'impostazione della legge deve discendere pertanto la configurazione di un nuovo indirizzo rivolto ad aprire ed a privilegiare quelle fasi di intervento regionale da adottarsi secondo criteri di programmazione per la qualificazione e la crescita delle attività artigiane.

Per il conseguimento di tale ottica si prevede, con il presente disegno di legge, l'istituzione di un « Fondo nazionale per l'innovazione e la promozione dell'artigianato » volto a sostenere le iniziative tendenti a promuovere la crescita del potenziale produttivo delle aziende artigiane attraverso la diffusione dei servizi reali, il trasferimento delle tecnologie e l'assistenza tecnica e gestionale a favore delle imprese del settore. Il Fondo risulta, pertanto, indirizzato a sostenere un reale processo di razionalizzazione produttiva e di avanzamento ed ammodernamento tecnologico sia nell'impianto, nel processo e nel prodotto, sia nel sistema gestionale ed organizzativo (articolo 1).

La nostra proposta prevede che il Fondo sia istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e venga tecnicamente ripartito fra le Regioni dal CIPE su proposta del Ministro, tenendo conto sia delle finalità espressamente previste dai programmi regionali attinenti al settore artigiano, sia di alcuni indicatori economici relativi al settore stesso (come il numero delle imprese iscritte all'albo, la

loro struttura e consistenza, il tasso di disoccupazione giovanile, eccetera).

Ai fini del riparto il CIPE deve, tuttavia, acquisire il parere del Consiglio nazionale dell'artigianato, di cui all'articolo 12 della legge-quadro, in modo da realizzare, in tale sede, un confronto preventivo fra Regioni, Ministeri ed organizzazioni nazionali di categoria salvaguardando, così, una funzione di partecipazione democratica nella gestione della legge stessa.

Per quanto attiene al funzionamento del Fondo la nostra proposta prevede che, per una quota pari al 70 per cento, questo venga utilizzato per integrare il finanziamento dei provvedimenti delle Regioni che siano espressamente rivolti a promuovere l'innovazione e l'avanzamento tecnologico delle imprese artigiane e che vengano adottati in conformità ai propri appositi indirizzi di programmazione, per lo sviluppo del settore (articolo 2).

Da tale quadro discende, altresì, l'esigenza di favorire gli interventi regionali diretti a sostenere lo sviluppo delle forme associative (consorzi, società consortili, anche in forma cooperativa) che siano preposte ad attività di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica, in conformità a quanto espressamente previsto in materia dall'articolo 6 della legge-quadro per l'artigianato.

Oltre all'indirizzo sopra enucleato — attinente a finalità di carattere « funzionale » nell'ottica generale della qualificazione programmata delle attività artigiane — risulta opportuno individuare in un'ottica maggiormente specifica il campo settoriale di applicazione dei provvedimenti regionali riguardo ai quali ricorrere all'utilizzazione del Fondo, con riferimento alla valorizzazione delle lavorazioni artigiane artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura che, in base all'articolo 4 della legge-quadro, dovranno essere individuate con apposito decreto del Presidente della Repubblica, sentite le Regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato, e che risultano notevolmente differenziate nelle loro connotazioni tipiche a livello territoriale.

Anche in relazione ai comparti così indicati dev'essere mantenuto in evidenza, in via prioritaria ai fini di accedere al Fondo,

il rapporto intercorrente fra interventi regionali ed appositi progetti finalizzati per la tutela e la qualificazione dei comparti medesimi.

Apposite norme prevedono le condizioni per l'accesso al Fondo da parte delle Regioni (subordinato alla presentazione degli appositi programmi di intervento con il relativo piano finanziario), il relativo ammontare ed i corrispondenti oneri di bilancio.

Al fine di garantire una corrispondenza maggiormente reale ed articolata fra gli stanziamenti disponibili del Fondo e la realizzazione delle iniziative di innovazione ed ammodernamento del settore, la nostra proposta intende riservare il 30 per cento degli stanziamenti stessi al finanziamento diretto di progetti di investimento, presentati dalle imprese artigiane e loro consorzi e società consortili, che siano finalizzati ad apportare innovazioni tecnologiche di processo e di prodotto e nel sistema organizzativo-gestionale e di commercializzazione delle imprese (articolo 3).

In questa specifica ottica, tenendo fermo il canale istituzionale degli stanziamenti integrativi delle risorse finanziarie delle Regioni, risulta possibile riconoscere alla componente « progettuale » privata uno spazio di grande rilievo nel perseguimento dei fini generali dell'innovazione nel settore.

Le Regioni dovranno determinare i criteri per le istruttorie relative alla valutazione ed alla concessione dei contributi, tenendo conto della esigenza prioritaria di favorire i progetti in grado di apportare rilevanti avanzamenti tecnologici, di perseguire tassi elevati di produttività del capitale investito e di salvaguardare i livelli di occupazione.

Attraverso questo organico strumento che noi sottoponiamo all'approvazione del Parlamento, ci si propone di aprire una nuova via per indirizzare in un'ottica maggiormente realistica i fondi dello Stato a favore delle imprese artigiane, assicurando un dialogo costruttivo fra l'Amministrazione statale, le Regioni e le organizzazioni rappresentative di categoria e contribuendo altresì a privilegiare il terreno della programmazione per offrire la migliore risposta alle esigenze di sviluppo e di innovazione del settore artigiano.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In armonia con i principi previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 (legge-quadro per l'artigianato), è istituito un « Fondo nazionale per l'innovazione e la promozione dell'artigianato » destinato a sostenere le iniziative volte a promuovere la crescita dell'efficienza produttiva e l'ammodernamento delle imprese artigiane attraverso la diffusione dei servizi reali, la ricerca applicata, l'innovazione tecnologica, il trasferimento delle tecnologie e l'assistenza tecnica e gestionale a favore delle imprese artigiane.

2. Il Fondo di cui al comma 1 viene istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e viene ripartito fra le Regioni dal CIPE entro il 30 giugno di ogni anno su proposta del Ministro, sentito il Consiglio nazionale dell'artigianato di cui all'articolo 12 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in base ai fini indicati dai programmi regionali attinenti alla promozione del settore artigiano.

3. Per determinare il riparto, il CIPE tiene conto degli indicatori economici relativi al settore nel contesto regionale con particolare riguardo al numero delle imprese artigiane iscritte all'albo, alla loro struttura e composizione in termini di addetti, alle esigenze di riconversione ed ammodernamento dell'apparato produttivo ed al tasso di disoccupazione giovanile nel territorio.

Art. 2.

1. Il 70 per cento del Fondo di cui all'articolo 1 viene utilizzato per integrare il finanziamento dei provvedimenti delle Regioni diretti a perseguire le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 1 adottati in conformità ai propri indirizzi programmatici.

2. A tal fine vengono favoriti gli interventi a sostegno delle forme associative pre-

poste ad attività di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica in conformità ai principi previsti dall'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, concernente i consorzi, le società consortili e le associazioni tra imprese artigiane.

3. Il Fondo viene utilizzato, altresì, per integrare il finanziamento dei provvedimenti regionali diretti a valorizzare le lavorazioni artigiane artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura tramite appositi progetti finalizzati alla loro tutela e qualificazione.

4. Le Regioni per accedere ai finanziamenti del Fondo debbono presentare entro il 30 marzo di ogni anno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i programmi di intervento con il relativo piano finanziario e la certificazione attinente agli stanziamenti imputabili ai propri bilanci effettivamente impiegati nell'anno precedente per interventi a favore dell'artigianato.

5. Il finanziamento del Fondo non può superare in ciascun anno il 50 per cento di detti stanziamenti per ciascuna Regione.

Art. 3.

1. Il 30 per cento del Fondo di cui all'articolo 1 viene destinato al finanziamento di progetti di investimento finalizzati ad apportare innovazioni tecnologiche al processo produttivo ed al prodotto, nonché al sistema di organizzazione e gestione imprenditoriale e di commercializzazione e *marketing* delle imprese artigiane.

2. I progetti possono essere presentati dalle imprese artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e dai consorzi e dalle società consortili fra le stesse di cui all'articolo 6 della legge citata, costituiti per il perseguimento di attività di ricerca, di innovazione, di trasferimento di tecnologie di assistenza tecnica e gestionale.

3. Nella redazione dei progetti si debbono indicare entità, tempi e modalità di realizzazione degli investimenti, l'innovazione tecnologica cui essi mirano, la produttività

del capitale investito, la qualità e le prospettive di crescita dell'impresa e dell'occupazione.

4. Le spese ammissibili ai contributi comprendono:

a) acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature;

b) acquisto di brevetti;

c) spese di progettazione;

d) spese di gestione;

e) spese per l'assunzione di lavoratori dipendenti.

5. Al fine di agevolare l'attuazione dei progetti di investimento, in rapporto alle spese comprese nelle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 4, può essere concesso un contributo in conto capitale fino alla misura massima del 40 per cento delle spese ammesse a contributo.

6. Per consentire l'ampliamento della base occupazionale attraverso l'assunzione di lavoratori dipendenti, in rapporto alle spese di cui alla lettera *e)* del comma 4 per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato è concesso per un anno un contributo pari al 20 per cento della retribuzione spettante in applicazione del contratto collettivo di categoria. Detto contributo è pari al 30 per cento per ogni lavoratore assunto con contratto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, per tutto il periodo previsto dalla contrattazione collettiva di categoria.

7. I lavoratori di cui al comma 6 possono essere assunti direttamente in deroga alle norme sul collocamento ordinario, fatto salvo l'obbligo di comunicare i nominativi entro dieci giorni dalla data di assunzione all'ufficio di collocamento competente per territorio, che è tenuto a trasmettere copia agli istituti assicurativi.

8. Al fine di favorire la formazione e lo sviluppo di nuova imprenditorialità nel settore artigiano e di ampliare la base produttiva ed occupazionale, i progetti presentati da parte di imprese artigiane singole o associate di nuova costituzione ed esercitate da giovani tra i 18 ed i 29 anni vengono

ammessi con priorità ai contributi di cui al presente articolo.

9. Le Regioni determinano i criteri per le istruttorie attinenti alla valutazione dei contributi concedibili tenendo conto della esigenza di favorire in via prioritaria i progetti volti:

a) ad apportare rilevanti avanzamenti tecnologici di impianto, di processo, di prodotto e di sistema gestionale, organizzativo e di *marketing*;

b) a perseguire tassi elevati di produttività del capitale investito;

c) a garantire reali incrementi del livello di occupazione;

d) a promuovere un innalzamento del grado di qualificazione professionale degli operatori.

Art. 4.

1. L'ammontare del Fondo di cui alla presente legge è previsto in lire 200 miliardi per l'esercizio finanziario 1986 ed in lire 400 miliardi rispettivamente per il 1987 e il 1988. Per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria.

2. All'onere derivante dalla prima attuazione della presente legge, valutato complessivamente in lire 1.000 miliardi, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1986.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.